

È così che si spiega la guerra mossa contro l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Bonacci, il quale, del resto, trova un precedente nella nostra legislazione nell'articolo 438 del Codice di commercio, appunto in materia di assicurazione; guerra tanto più ingiustificata quando si osservi che l'onorevole Bonacci, anziché allargare, restringe i limiti della responsabilità secondo il diritto comune.

L'onorevole Bonacci infatti parla di colpa grave: ora si sa che in materia di colpa aquiliana, e noi siamo appunto in questo caso, non è a parlare di graduabilità, possibile solo nella colpa contrattuale.

In lege Aquilia et levissima culpa venit, diceva Ulpiano, tanto calunniato dagli oppositori all'emendamento dell'onorevole Bonacci.

L'onorevole relatore della Commissione ha negato la distinzione della colpa in grave e lieve, ed ha ragione in materia di colpa extracontrattuale; ma, per essere conseguente, egli avrebbe dovuto accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bonacci, insistendo solo a che vi fosse cancellata la parola *grave*, ed io credo che l'onorevole Bonacci avrebbe molto volentieri acconsentito.

L'onorevole Bonacci è stato costretto a parlare solo di colpa grave, per l'intento cui mirava, quello, cioè, di rendere meno funesti, per quanto era possibile, gl'inconvenienti derivanti dall'approvazione pura e semplice del presente disegno di legge, il quale esclude la responsabilità, anche se derivante da dolo.

L'emendamento dell'onorevole Bonacci è in sostanza una transazione che si legittima pel santo scopo che l'ha suggerita. Quella che non si spiega è la transazione proposta dal Governo e dalla Commissione; essa infatti è nulla, ingiusta ed immorale. È nulla, perchè, come ha dimostrato l'onorevole Rossi Milano, manca la controprestazione da parte dell'industriale, il quale ha lo stretto dovere di risarcire i danni derivanti dall'infortunio casuale; è ingiusta, perchè non vi è proporzione fra l'*aliquid datum* o *retentum* da parte dei transigenti; è immorale, perchè un patto *ne culpa lata proastetur* è *contra bonos mores*. Si tratta di colpa futura: esula perciò l'ipotesi dell'articolo 1766 a torto invocato dagli oppositori.

La transazione proposta dalla Commissione quindi non solo urta contro l'*alterum non laedere*, come ben diceva l'onorevole Bo-

nacci, non solo offende il *suum cuique tribuere*, ricordato dall'onorevole Rossi Milano, ma viola anche l'*honeste vivere*, giacchè questo i romani hanno voluto significare ponendolo primo fra i tre precetti del dritto: è assurdo immaginare un diritto immorale.

Ora io non credo che la Camera italiana possa approvare una legge la quale manomette apertamente tutti i precetti del diritto, a noi tramandati dalla sapienza romana.

Egli è vero che, per le mutate condizioni sociali, non sia sempre lecito ricorrere al diritto romano; ma quando col presente disegno di legge, il quale dovrebbe averé unicamente per iscopo di favorire gl'interessi degli operai, si vuole escludere non solo la colpa, ma anche il dolo, allora io preferisco di rimanere in compagnia di Ulpiano, il quale a circa diciassette secoli di distanza professava un'opinione certo più liberale.

La persuasione quindi che il mio emendamento e quello proposto dall'onorevole Bonacci sono necessari a che la legge risponda al suo vero concetto, mi costringe a dichiarare che, qualora essi non fossero approvati, io dovrei votar contro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Mi permetta la Camera di aggiungere poche considerazioni a quelle svolte dai precedenti oratori in favore dello emendamento dell'onorevole Bonacci.

La Camera mi sia indulgente se intervengo nella discussione di questo argomento degli infortuni del lavoro, al quale mi lega il ricordo dei miei più antichi precedenti parlamentari.

Il mio primo discorso in quest'Aula, nel 1880, lo feci appunto per isvolgere un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, su questa materia.

Il socialismo di cui hanno parlato molti oratori pro e contro, c'entra per poco in questa legge.

Si tratta qui di seguire con la legislazione gli svolgimenti degli istituti economici della società moderna, non per scuotere le basi della società stessa, come vorrebbero molti socialisti, bensì per rafforzarle.

L'azione poi di queste leggi che mirano alla pacificazione sociale, deve esser doppia: riparatrice dei danni che provengono dagli infortuni e preventrice contro di questi e le loro cause.